

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 102 del 1.5.2009.

**Sentenza del Tribunale 7 luglio 2010 — Valigeria Roncato/UAMI — Roncato (CARLO RONCATO)**

(Causa T-124/09) (<sup>1</sup>)

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CARLO RONCATO — Marchi nazionali figurativi RV RONCATO e denominativo RONCATO non registrati — Marchi nazionali figurativi anteriori RV RONCATO e denominativo anteriore RONCATO — Insussistenza di rischio di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà dei marchi anteriori — Sussistenza di un giusto motivo per l'uso del marchio richiesto — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]**»]

(2010/C 221/70)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

**Ricorrente:** Valigeria Roncato SpA (Campodarsego) (rappresentanti: avv.ti P. Perani e P. Pozzi)

**Convenuto:** Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

**Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso, interveniente dinanzi al Tribunale:** Roncato Srl (Campodarsego) (rappresentanti: avv.ti M. Cartella e M. Fazzini)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 23 gennaio 2009 (procedimenti R 237/2008-1 e R 236/2008-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Valigeria Roncato SpA e la Roncato Srl

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Valigeria Roncato SpA è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 129 del 6.6.2009.

**Ordinanza del Tribunale 9 giugno 2010 — BASF Plant Science e a./Commissione**

(Causa T-293/08) (<sup>1</sup>)

[«**Ravvicinamento delle legislazioni — Emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati — Procedimento di autorizzazione all'immissione in commercio — Mancata adozione di una decisione — Ricorso per carenza — Cessazione della materia del contendere — Non luogo a statuire**»]

(2010/C 221/71)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

**Ricorrenti:** BASF Plant Science GmbH (Ludwigshafen, Germania); Plant Science Sweden AB (Svalöv, Svezia); Amylogene HB (Svalöv); e BASF Plant Science Co. GmbH, già BASF Plant Science Holding GmbH (Ludwigshafen) (rappresentanti: avv.ti D. Waelbroeck e U. Zinsmeister, e D. Slater, solicitor)

**Convenuta:** Commissione europea (rappresentanti: C. O'Reilly e M. C. Zadra, agenti)

**Interveniente a sostegno della convenuta:** Regno di Danimarca (rappresentanti: J. Bering Liisberg e R. Holdgaard, agenti)

**Oggetto**

Domanda diretta a far constatare che, omettendo di adottare una decisione sulla notifica delle ricorrenti, relativa all'immissione in commercio di una patata geneticamente modificata Amflora, la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 18, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/18/CE, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106, pag. 1), e dell'art. 5 della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 184, pag. 23).